

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALTREMENTI APS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione di promozione sociale denominata "Altrementi. Cantieri interculturali" costituita in data 25 gennaio 2011, modifica la propria denominazione in Altrementi APS di seguito indicata come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione dell'Associazione, nel Registro del Terzo Settore.

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo Settore.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Novi Ligure (AL). L'eventuale variazione della Sede Legale nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - SCOPI E FINALITA'

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro (neppure indirettamente) ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

L'Associazione intende svolgere, con l'apporto prevalente di volontari, le seguenti attività:

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati e delle persone svantaggiate o con disabilità, nonché delle persone beneficiarie di protezione internazionale, e delle persone senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire mantenere un'abitazione in autonomia;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promuovere una cultura del dialogo e della convivenza nell'ambito di enti e istituzioni, pubbliche o private, che operano in contesti sempre più multiculturali;
- favorire nel territorio l'integrazione, l'inserimento o il reinserimento nel contesto sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, con particolare attenzione ai bambini e giovani svantaggiati o appartenenti a famiglie svantaggiate;

Art. 4 - ATTIVITA'

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- attività di progettazione, consulenza e gestione di servizi/progetti/interventi nel campo dell'integrazione sociale, in sinergia con gli enti e le istituzioni del territorio (sociali, sanitari, educativo-culturali, ecc.) in una prospettiva di rete;
- stipulare accordi, convenzioni e supporto bidirezionale con professionisti, associazioni, caf, patronato e istituzioni, per agevolare gli associati e i soggetti vulnerabili nel ricevere informazioni utili alle condizioni di accesso a bandi, sgravi, agevolazioni, bonus, nonché nel disbrigo di pratiche amministrative, dichiarazioni e domande;
- intraprendere iniziative, progetti, lavori di utilità sociale con il coinvolgimento, tramite volontariato o come lavoro retribuito in ogni forma consentita dalla legge, delle persone molto svantaggiate, svantaggiate o con disabilità, nonché le persone beneficiarie di protezione internazionale e delle persone senza fissa dimora di cui all'art.3;
- favorire l'inserimento e il reinserimento in un contesto sociale e lavorativo dignitoso dei soggetti deboli, sia mediante il dialogo e il supporto di agenzie per il lavoro pubbliche e private, sia informando le aziende di eventuali agevolazioni, sgravi o incentivi per l'assunzione o stipula di tirocini di soggetti vulnerabili;
- attività di supporto, formazione e aggiornamento culturale rivolto a personale docente, operatori dei servizi sanitari, socio-assistenziali, educativi e del mondo del volontariato in materia di integrazione linguistica e multietnica;
- organizzazione di eventi, riunioni, campagne di sensibilizzazione, anche tramite mass media, in materia di solidarietà nei confronti dei soggetti vulnerabili, integrazione, coesione sociale, immigrazione.
- attività di sostegno ai percorsi di inserimento socioculturale, scolastico, formativo-professionale dei giovani vulnerabili o appartenenti a famiglie vulnerabili (a titolo di esempio: animazione, laboratori, educazione civica, corsi di italiano L2, supporto allo studio, orientamento formativo e lavorativo);
- produzione e raccolta di documentazione, nel rispetto delle leggi vigenti, sulle tematiche trattate dall'associazione, comprese eventuali iniziative editoriali e pubblicazioni ad esse collegate;
- organizzazione di iniziative atte al finanziamento di uno o più progetti propedeutici agli scopi associativi, a mero titolo esemplificativo mediante campagne di raccolta fondi, eventi ludici o di vendita di prodotti (pesca di beneficenza, vendita di prodotti alimentari e non), consulenze o attività proposte da enti o associazioni convenzionati.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

Art. 5 - I SOCI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di genere, etnia, cultura e religione, che condividono i principi e le finalità statutarie dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

❖ Diritti e obblighi

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi. Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

❖ Procedura di ammissione

- a) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- b) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- c) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- d) L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.
- e) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

❖ Cessazione del rapporto associativo

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali superiore ai sei mesi, salvo casi particolari che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

c) radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:

- per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale; per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
- per continue violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo. Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

I soci devono corrispondere entro il termine del 31 marzo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contribuzioni ulteriori rispetto alla quota annuale.

Art. 7 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice-presidente;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Segretario;
- f) l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite e possono rivestire le cariche sociali tutti i soci ad esclusione di quelli cessati dal rapporto associativo e che hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è retta dal principio del voto singolo.
- b) Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea ha il compito:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria.
- h) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;

Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio comunale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile. Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno 5 soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre convocare l'Assemblea straordinaria ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Nel caso di un numero pari di membri, a parità di voti nelle deliberazioni, il voto del Presidente del Consiglio Direttivo verrà considerato doppio.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Scopi

- a) Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
- b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- c) predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) stabilire le quote annuali dovute dai soci.
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- j) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni ed in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi ed delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle

ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Svolgimento delle riunioni

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - IL TESORIERE

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

Art. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Composizione

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Competenze

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo;
- g) Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- h) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

Art.15 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.16 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

